

INDIZIONE DELLE PROVE DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO RISERVATE AL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA PER PRESTARE SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE ALL'ESTERO

# IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## DI CONCERTO CON

# IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**VISTO** l'art. 639 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 relativo ai posti di contingente del personale a tempo indeterminato (ex ruolo) della scuola docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi) da destinare all'estero a prestare servizio presso le istituzioni universitarie e scolastiche italiane e straniere, compresi i corsi ex art.636 D.L.vo 297/94;

**VISTO** il disposto dal CCNL/Scuola 24 luglio 2003, capo X, per il personale delle scuole italiane all'estero e, in particolare, l'art.105 relativo alla mobilità del personale docente e ATA a tempo indeterminato della scuola, nonché gli artt.107 e 108 relativi alle prove di accertamento linguistico previste per detto personale;

**VISTO** il D.I. 10 agosto 1991, n. 4177 concernente i titoli di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

**VISTO** il D.L.vo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dalla L.15 luglio 2002, n.145, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.45;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**TENUTO CONTO** dell'incontro con le O.O.S.S., avvenuto presso il M.A.E. in data 24 luglio 2006, nel corso del quale è stata fornita l'informativa alle stesse;

#### **DECRETA**

## Art. 1 Indizione

1. Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti – disciplinato da successiva apposita Ordinanza - finalizzate alla mobilità professionale del personale della scuola, docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi del personale della scuola), con contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di contingente di cui all'art. 639 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 D.L.vo 297/94.

#### Art. 2

## Criteri generali e requisiti per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico

- 1. Alle prove di accertamento linguistico è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi) della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ( ex ruolo), che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un ulteriore anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano nella classe di concorso ( per i docenti di scuola secondaria di I e II grado), nel posto (per i docenti di scuola primaria e dell'infanzia), nella qualifica (per il personale ATA) in cui è titolare all'atto della domanda e per il cui relativo codice funzione chiede di partecipare. I codici funzione sono indicati nell'allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto.
- 2. E' consentita la partecipazione alle prove di accertamento per più tipologie di istituzioni, nonché per più aree linguistiche.
  - Le lingue per le quali è possibile partecipare a dette prove sono le seguenti: Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco., relative alle aree linguistiche indicate nell' allegato n.2, che è parte integrante del presente decreto.
  - Per quanto riguarda il personale docente aspirante ai lettorati di italiano presso le università straniere, hanno titolo a sostenere la prova di accertamento della conoscenza linguistica <u>esclusivamente</u> i candidati appartenenti alle seguenti categorie:
    - a. docenti di italiano a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
    - b. docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano superato nell'ambito di corsi universitari almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.D.G.G. 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999, riportata alla nota n. 3 dell'allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto.

#### Art. 3

## Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di ammissione

- 1. Le domande dei candidati devono essere inviate pena la decadenza entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale direttamente dall'interessato (non per il tramite gerarchico), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale Ufficio IV, piazzale della Farnesina, 1, 00194 Roma. La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  - I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle Rappresentanze Diplomatiche e agli Uffici Consolari.
- 2. Il modello di domanda è contenuto nell' allegato n. 3, che è parte integrante del presente decreto. Esso deve essere debitamente compilato dal candidato in <u>tutte</u> le sue voci, utilizzando gli spazi predisposti. Tale modello è reperibile nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo: http://www.esteri.it (seguire il percorso: Politica estera /GrandiTemi /Politica culturale/Attività/ Istituzioni scolastiche).

- 3. E' consentito presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni tra quelle indicate nell'allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto, nonché per una o più aree linguistiche, tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
- 4. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, che intendono sostenere le prove di accertamento per più tipologie di istituzioni, devono inoltrare distinte domande per ciascuna tipologia richiesta tra quelle previste indicate con le sigle: SCC, SEU, LET, ATA. In caso contrario, qualora in un'unica domanda siano indicate più tipologie di istituzioni scolastiche o accademiche, per le quali si intenda concorrere, sarà presa in considerazione solo la prima tipologia indicata.
- 5. La domanda relativa a ciascuna tipologia di istituzioni deve contenere negli spazi predisposti l'indicazione della lingua o delle lingue per le quali si chiede la partecipazione alle prove di accertamento della conoscenza linguistica di cui al presente decreto.
- 6. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 39).
- 7. I candidati devono indicare sulla busta la sigla (ovvero sulla medesima busta più sigle, qualora presentino <u>distinte</u> domande di partecipazione per più tipologie) corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale intendano partecipare tra le seguenti previste: SCC, SEU, LET, ATA.
- 8. Relativamente alle sigle identificative delle varie tipologie di istituzioni, di cui al punto 4 del presente articolo 3, si specifica quanto segue.

## A. Per i candidati DOCENTI

Le sigle identificative delle tipologie di istituzioni, per le quali i candidati<u>docenti</u> a tempo indeterminato, in possesso dei relativi requisiti previsti dall'art.2 del presente decreto, possono presentare domanda di partecipazione alle prove di accertamento linguistico, si caratterizzano come segue:

**SCC:** Scuole italiane statali e non statali; sezioni di Italiano inserite nelle scuole straniere; scuole internazionali; corsi di lingua e cultura italiana

**SEU - Scuole Europee:** Istituzioni intergovernative scolastiche, organizzate in sezioni linguistiche, funzionanti mediante accordo sottoscritto fra i governi di vari Paesi dell' Unione Europea, ratificato dai Parlamenti dei singoli Stati. Sono presenti attualmente nei seguenti Paesi: Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Regno Unito.

**LETTORATI -** Incarichi a sostegno dell'insegnamento di Lingua e Cultura italiana presso le Università straniere e eventuali incarichi extra accademici presso le Rappresentanze Diplomatiche e/o gli Uffici Consolari

### B. Per i candidati ATA

la sigla ATA è riferita unicamente al <u>personale amministrativo della scuola</u>, a tempo indeterminato nonchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente decreto. Pertanto riguarda esclusivamente i seguenti profili:

ATA: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; Assistente amministrativo

- 9. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi postali.
- 10. Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. I requisiti conseguiti e le condizioni dichiarate nel modello di domanda devono essere acquisiti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove.
- 11. I dati riportati dal candidato nel modello di domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del succitato D.P.R. che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
- 12. Tutti i candidati che dichiarino nella domanda il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico sono ammessi a sostenere le suddette prove con riserva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di escludere coloro che, dopo l'espletamento delle prove, pur avendole superate, non documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva Ordinanza il possesso di tali requisiti. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai concorrenti (art. 71, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).

### Art. 4

- 1. La partecipazione e il superamento delle prove di accertamento linguistico, di cui al presente Decreto, prescindono dal diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti per la mobilità professionale del personale della scuola, docente e ATA, con contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di contingente, di cui all'art. 639 del D.L.vo 16 aprile 1994,n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 D.L.vo 297/94.
- 2. L'iscrizione alle graduatorie, di cui al comma 1 del presente art.4, sarà disciplinata dall'Ordinanza, di cui al successivo art. 5, sulla base del CCNL/Scuola vigente.

## Art. 5 Aggiornamento delle graduatorie permanenti

Con successiva apposita Ordinanza del Direttore Generale della Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale e, contestualmente, all'albo dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale nonché nel sito internet del predetto Ministero, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, saranno definite le procedure relative alle graduatorie permanenti riguardo all'iscrizione, alla riformulazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero del personale docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi del personale della scuola) a tempo indeterminato della scuola, secondo quanto previsto dal CCNL/Scuola vigente.

#### Art. 6

## Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua

- 1. L'accertamento viene effettuato sulla base di prove strutturate tramite la somministrazione di distinti questionari predisposti a cura del Ministero degli Affari Esteri, articolati in una serie di 40 domande, nella lingua straniera oggetto della prova, con possibilità di scelta tra quattro risposte. I parametri di valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi saranno resi noti ai candidati immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata della prova è fissata in un'ora.
- 2. La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della lingua straniera nei suoi molteplici aspetti: morfologici, ortografici, sintattici, lessicali, semantici e sociolinguistici.
- 3. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera sarà correlato alla tipologia delle istituzioni per le quali il candidato intende partecipare. Pertanto verranno predisposte prove specifiche per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:
  - a. docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, contraddistinti dalla sigla SCC, per i quali la prova dovrà verificare una conoscenza adeguata della lingua o delle lingue straniere;
  - b. docenti che aspirano alle scuole europee, contraddistinti dalla sigla SEU, per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue.
  - c. docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere, contraddistinti dalla sigla LET, per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;
  - d. personale amministrativo (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi del personale della scuola), contraddistinto dalla sigla ATA, appartenente alla qualifica degli ATA.
- 4. Per ciascuna delle tre categorie di candidati corrispondenti alle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), nonché per il personale ATA di cui alla lettera d), saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca. I candidati che concorrano per diverse tipologie di istituzioni devono sostenere una prova di accertamento della conoscenza linguistica della lingua prescelta per ciascuna tipologia richiesta. I candidati che concorrano per una tipologia e per più di un'area linguistica devono sostenere una prova relativa a tale tipologia per ogni area linguistica richiesta. I candidati che concorrano per diverse tipologie e per più aree linguistiche devono sostenere diverse prove per ogni tipologia richiesta nonché per ogni area linguistica richiesta.
- 5. Superano la prova di accertamento linguistico i candidati che abbiano riportato un punteggio di almeno <u>56/80</u>. I candidati che superano la prova di accertamento linguistico acquisiscono il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera, che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
- 6. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la commissione procede alla redazione di appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito.

- 7. Gli elenchi dei candidati che hanno superato le prove di accertamento sono pubblicati all'albo dell'Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo: http://www.esteri.it (seguire il percorso: Politica estera /GrandiTemi /Politica culturale/Attività/ Istituzioni scolastiche).
- 8. A conclusione di tutte le prove il Ministero degli Affari Esteri inserisce i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e per ciascuna area linguistica.

## Art. 7 Casi di esclusione

Sono considerati motivi di esclusione:

- a. la domanda dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione di cui all'art.2 del presente decreto;
- b. la domanda priva di firma del candidato;
- c. la domanda inviata fuori termine (<u>prima</u> della pubblicazione del presente decreto o <u>oltre</u> la scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione della domanda).

Il Ministero degli Affari Esteri può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.

L'esclusione è disposta con Decreto del Ministero degli Affari Esteri che sarà notificato all'interessato con lettera raccomandata.

## Art. 8 Convocazione dei candidati

Il calendario delle prove di accertamento linguistico - predisposto dal Ministero degli Affari Esteri - la sede e l'orario di inizio delle prove stesse vengono indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4° serie speciale del 30 ottobre 2006 e contestualmente nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo: http://www.esteri.it ( seguire il percorso: Politica estera /GrandiTemi /Politica culturale/Attività/ Istituzioni scolastiche).

L'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.

I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.

## Art. 9 Composizione e compiti delle commissioni

1. Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area linguistica, nominate dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero Affari Esteri di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, presiedute da un Dirigente tecnico o amministrativo, in servizio presso il Ministero della Pubblica Istruzione, e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente dei due Ministeri, nonché da un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri..

Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto.

2. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano legati da matrimonio o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni stesse.

Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di età né gli ex dipendenti dei Ministeri degli Affari Esteri e della Pubblica Istruzione, collocati a riposo da più di tre anni.

Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si candidino per le prove di accertamento né coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio all'estero.

Non possono, altresì, far parte delle commissioni ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni .

## Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto

## Art. 11 Pubblicazione del decreto di indizione

1. Il presente decreto, costituito dal presente bando di indizione delle prove di accertamento e da n. 3 allegati pertinenti il decreto stesso, del quale costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale e contestualmente all'albo dell'Ufficio IV della D.G.P.C.C. nonché nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo: http:// www.esteri.it ( seguire il percorso: Politica estera / Grandi Temi /Politica culturale/Attività/ Istituzioni scolastiche)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE